

**Decreto federale
concernente l'adesione alle modifiche
della Convenzione internazionale del 1960
sulla salvaguardia della vita umana in mare**

747.363.32

del 23 giugno 1971

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 2 della Costituzione federale¹⁾;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1970²⁾,
decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato ad aderire alle modifiche delle Regole contenute negli Allegati alla Convenzione internazionale del 1960 sulla salvaguardia della vita umana in mare³⁾ e comunicare per accettazione ai Governi contraenti dall'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (OMCI).

Art. 2

¹ Il presente decreto sarà pubblicato conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874⁴⁾ concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

² Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore del presente decreto, la cui validità è limitata a quindici anni.

Data dell'entrata in vigore: 4 agosto 1972⁵⁾

RU **1972** 1938

¹⁾ RS **101**

²⁾ FF **1970** II 1269

³⁾ RS **0.747.363.32**

⁴⁾ [CS **1** 168; RU **1962** 848 art. 11 cpv. 3. RS **161.1** art. 89 lett. b)]

⁵⁾ Cpv. 2 del DCF del 4 ago. 1972 (RU **1972** 1939).

747.363.32
